

COMUNE DI VINOVO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

(REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 38 DEL 18 LUGLIO 2002
AGGIORNATO CON EMENDATI DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 11 del 21 marzo 2007
ED EMENDAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA CC N. 3 del 06.02.2008 –
DELIBERAZIONE C.C. N. 58 DEL 6.10.2016)

Articolo 1¹

Oggetto del regolamento

1- Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei seguenti mercati su aree pubbliche:

- mercato settimanale del lunedì
- mercato in concomitanza della fiera primaverile: che di consuetudine ricade il lunedì successivo al lunedì dell'Angelo fatto salvo altra data individuata dell'Amministrazione comunale in accordo con le associazioni operanti sul territorio
- mercato in concomitanza della fiera patronale che di consuetudine ricade il lunedì più prossimo alla ricorrenza di S. Bartolomeo Apostolo (24 agosto) fatto salvo altra data individuata dell'Amministrazione comunale in accordo con le associazioni operanti sul territorio
- mercato tematico dei produttori e imprenditori agricoli del sabato

TITOLO I

MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI

Articolo 2²

Giorni ed orario di svolgimento del mercato.

1. Il mercato ha cadenza settimanale e si svolge nel giorno di lunedì.
2. Qualora vi sia coincidenza fra il lunedì ed una festività il mercato non viene spostato ad eccezione del Natale e del Capodanno, che verrà anticipato o posticipato al primo giorno utile sentiti i Rappresentanti degli Operatori del Commercio su area pubblica, dei Rappresentanti locali degli operatori al commercio su Area Privata e i rappresentanti locali degli Artigiani e Agricoltori. Entro il mese di gennaio verrà stabilito il calendario annuale.
3. *Abrogato*
4. Il mercato settimanale del lunedì si svolge nella mattinata, con il seguente orario di vendita:
 - orario estivo (ora legale): dalle ore 8.00 alle ore 13.00
 - orario invernale (ora solare): dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Articolo 3³

Area di mercato.

1. L'area di mercato è quella risultante dall'allegata planimetria (allegato A), comprendente Piazza 2 Giugno e Piazza Rey, suddivisa in zone distinte riservate alle seguenti tipologie di operatori:
 - a. esercenti commercio su area pubblica
 - b. produttori agricoli e imprenditori agricoli
 - c. esercenti commercio su area pubblica con il sistema di turnazione
2. L'organizzazione del mercato dell'area mercatale è realizzata secondo i seguenti criteri, della cui attuazione si ha rappresentazione nella planimetria di cui al comma 1 :

¹ articolo modificato dalla DCC n. 11 del 21 marzo 2007

² articolo modificato dalla DCC n. 3 del 06.02.2008

³ articolo modificato dalla DCC n. 3 del 06.02.2008

- a. n. 26 riservati al commercio su area pubblica per la vendita di generi alimentari (indicati con colorazione celeste)
 - b. n. 71 riservati al commercio su area pubblica per la vendita di generi non alimentari (indicati con colorazione rossa)
 - c. n. 8 riservati agli autobanchi di particolari dimensioni per la vendita di generi non alimentari (indicati con colorazione verde)
 - d. n. 9 riservati ai produttori agricoli e imprenditori agricoli (colorazione gialla)
 - e. nr. 3 posteggi di cui alla precedente lett.a) sono individuati per la vendita di prodotti ittici e carni, in quanto la loro posizione è strettamente vincolata per motivi igienico sanitari ai servizi di erogazione di acqua potabile ed energia elettrica.
3. I posteggi riservati all'esercizio del commercio su area pubblica per i generi alimentari per motivi igienico sanitari non possono essere assegnati alla vendita di prodotti non alimentari.
 4. La dimensione di ciascun posto banco è quella risultante dall'elenco allegato (Allegato C) riportante la numerazione dei singoli posteggi identificati con un numero arabo e una lettera individuante il settore merceologico di appartenenza (A = alimentari; NA = non alimentari; P = produttori agricoli o imprenditori agricoli). Nell'elenco di cui al precedente capoverso sono indicate le dimensioni dei posteggi.
 5. La planimetria allegata al presente regolamento riportante l'indicazione dei posteggi in numeri arabi è depositata all'Ufficio Commercio e al Comando di Polizia Municipale a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse.
 6. L'area mercatale è dotata di impianti per la fornitura di energia elettrica e acqua potabile per gli operatori del settore alimentare nel rispetto della normativa sanitaria in materia. Le spese per l'allacciamento ed il consumo sono a totale carico degli assegnatari dei posteggi che ne usufruiscono secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale da attuarsi con apposito contratto da stipularsi tra l'operatore interessato e il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva.
 7. L'operatore deve occupare il posteggio assegnato, appositamente delimitato e numerato.

Articolo 4

Occupazione dei posteggi.

1. I concessionari di posteggio possono occupare gli spazi loro assegnati due ore prima dell'inizio dell'orario di vendita e devono aver iniziato le operazioni per la sistemazione dei banchi e della merce almeno 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.
2. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita devono lasciare i posteggi completamente sgombri di merce e rifiuti.
3. Durante le operazioni di cui ai commi precedenti, nonché durante lo svolgimento del mercato è vietato occupare passi carrai od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi e deve sempre essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 5

Circolazione pedonale e veicolare.

1. A decorrere dalle due ore precedenti l'inizio dell'orario di vendita e fino ad un'ora e mezza oltre il termine dell'orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita.
3. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Articolo 6⁴

Assenze.

1. I concessionari di posteggio assegnato con carattere continuativo che, entro l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di sistemazione dei banchi e della merce di cui all'art. 4 comma 1), non risultano presenti non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata, risultando pertanto assenti.
2. La rilevazione delle assenze di cui al comma precedente è affidata al personale incaricato che provvede al costante aggiornamento della situazione e alla trasmissione all'ufficio commercio dei relativi dati annualmente, e comunque al raggiungimento da parte di un concessionario di posteggio di un numero di assenze tale da determinare decadenza dalla concessione del posteggio.
3. Le assenze dipendenti da cause giustificanti di cui all'art. 29 co. 4 D.Lgs. 114/98 (malattia, gravidanza e servizio militare) e al Titolo IV Capo VI n. 3, 4 e 5 della Deliberazione della Giunta Regionale 2/4/2001 n. 32-2642, affinché non siano rilevanti ai fini della decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, devono essere comunicate in forma scritta (via fax) al Comando di Polizia Municipale entro l'orario di inizio delle operazioni di vendita.
4. Nel caso di assenza per malattia la comunicazione di cui al comma precedente deve consistere in una certificazione medica indicante i giorni di assenza; nel rispetto della L. 675/1996 non deve risultare riportata la patologia.
5. Qualora il concessionario del posteggio sia impossibilitato alla presentazione della documentazione giustificativa dell'assenza entro l'orario di inizio delle operazioni di vendita, in quanto dipendente da causa sopravvenuta, tale termine è differito entro le 48 ore successive.
6. Si considerano regolarmente presentate le certificazioni che entro lo stesso termine di cui ai commi precedenti sono spedite al Comando Polizia Municipale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
7. Ai fini della decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati. Tale assenza deve essere comunicata in forma scritta al Comando di Polizia Municipale prima dell'inizio del periodo feriale.
8. Le assenze effettuate nel caso in cui il giorno di mercato è stato spostato per coincidenza

⁴ articolo integrato dalla DCC n. 3 del 06.02.2008

con festività secondo le disposizioni dell'art. 2 comma 2 del presente regolamento, non sono rilevanti ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo.

9. Le autorizzazioni di tipo "A" per il commercio su area pubblica rilasciate per l'esercizio sull'area di mercato di cui all'art. 3 esplica anche gli effetti del provvedimento di concessione del posteggio.

10. Del rilascio di nuove autorizzazioni di subingresso e reintestazione a qualsiasi titolo dovrà essere data tempestivamente comunicazione all'ufficio comunale competente alla riscossione dei tributi.

Articolo 7⁵

Assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi e graduatoria di spunta.

1. I posteggi resisi liberi ai sensi dell'articolo precedente sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera degli stessi, effettuata ogni giorno a cura del personale incaricato entro 1 ora dall'inizio dell'orario di vendita.

2. Ai fini di tale assegnazione è riconosciuta la priorità ai soggetti presenti, legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche secondo i criteri di priorità di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 2/4/2001 n. 32-2642, Titolo III Capo II, punto 2) ovvero:

- a) più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, come risultante dal registro delle imprese, già registro ditte;
- c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

3. Qualora a seguito dell'assegnazione del posteggio di cui al comma 1, l'operatore è impossibilitato a raggiungere lo stesso e provvedere alla sistemazione del banco e della merce per cause oggettive indipendenti dalla sua volontà, si provvederà ad assegnare al medesimo uno dei posteggi appositamente istituiti così come indicati nell'allegata planimetria.

4. Indipendentemente dall'assegnazione del posteggio il personale della Polizia Municipale provvede giornalmente alla registrazione delle presenze degli operatori legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche non titolari di posto fisso.

5. Ai fini di tale registrazione si fa riferimento alla presenza fisica, entro l'inizio dell'orario di vendita, del soggetto che dimostri di poter esercitare l'attività di vendita essendo il medesimo fornito a tale momento delle attrezzature necessarie alla vendita, indipendentemente dall'effettivo svolgimento dell'attività di vendita.

6. Non si provvede alla registrazione della presenza qualora il soggetto rifiuti formalmente l'assegnazione del posteggio.

7. Sulla base della registrazione delle presenze, il Comando Polizia Municipale provvede mensilmente all'aggiornamento della graduatoria delle presenze valida ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

8. Le graduatorie sono approvate annualmente con provvedimento del Responsabile dell'Area Vigilanza da adottarsi entro il mese di febbraio con riferimento alla situazione delle presenze al 31 dicembre dell'anno precedente, relativamente al settore alimentare, non alimentare e dei produttori agricoli e/o imprenditori agricoli. Tali graduatorie devono essere pubblicate all'albo pretorio del Comune di Vinovo per 15 giorni consecutivi al fine di

⁵ articolo modificato dalla DCC n. 3 del 06.02.2008

consentire agli interessati di prenderne visione.

Articolo 8

Modalità di vendita e divieti.

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale. È quindi sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dall'area del posteggio.
2. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e sempreché siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.
3. I banchi di vendita devono risultare distanti l'uno dall'altro di almeno mt. 0,5 al fine di consentire il passaggio degli utenti.
4. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati; i prodotti appesi agli ombrelloni devono essere posti in modo da non sporgere rispetto al filo del banco stesso.
5. L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno 2,10 mt. dal suolo ed essere collocata in modo tale da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestie, da non precludere la visuale degli altri banchi.
6. Entro l'inizio dell'orario di vendita e per tutta la durata del mercato gli operatori devono lasciare libero da ogni ingombro i passaggi per il pubblico ed eventuali ingressi ai negozi.
7. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati e dalla vigilanza sanitaria.
8. Nel mercato è vietata ogni tipo di riunione, avente scopo diverso dalla vendita, atta a turbare comunque l'ordine e la disciplina dello stesso; nel caso sarà applicato quanto previsto dal Codice Penale.
9. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita. Nell'attività di vendita sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo degli acquirenti per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.
10. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
11. Gli operatori devono mantenere puliti i banchi e le relative attrezzature, i posti di vendita e di passaggi adiacenti; i rifiuti devono essere raccolti in sacchi a perdere da tenere sotto il banco e le cassette accatastate entro i limiti del posteggio. Al termine del mercato i sacchi legati devono essere depositati negli appositi contenitori messi a disposizione dal comune e le cassette o scatoloni, nel caso non fosse possibile depositarle all'interno dei contenitori stessi, dovranno essere accatastate ordinatamente vicino agli stessi contenitori.
12. Per tutta la durata del mercato il posteggio non deve restare incustodito.
13. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
14. In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza l'autorizzazione al commercio, il libretto sanitario, l'iscrizione del preposto in caso di società.

Articolo 9

Posteggi riservati ai battitori.

1. L'occupazione dei posteggi riservati alla vendita con il sistema del battitore dovrà avvenire nel rispetto dell'apposito calendario di rotazione, così come comunicato annualmente al Comune dalle Organizzazioni Sindacali di categoria.

2. Per ogni altro aspetto inerente l'attività di vendita si applicano le disposizioni del presente regolamento.
3. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai battitori resisi occasionalmente liberi si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7. È comunque riconosciuta ai titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività mercatale con il sistema del battitore la priorità nell'assegnazione del posteggio stesso.

Articolo 10

Trasferimento e sospensione del mercato.

1. Il Sindaco può provvedere a trasferire temporaneamente l'ubicazione del mercato per motivi di carattere igienico sanitari, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse, sentite le categorie interessate al fine di valutare le soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze delle parti.
2. Nei casi in cui la necessità di trasferire o sospendere il mercato presenti il carattere di urgenza la consultazione delle categorie interessate non è obbligatoria.
3. La riassegnazione dei posteggi da effettuarsi nel caso di trasferimento temporaneo dell'ubicazione del mercato è effettuata a cura del Comando di Polizia Municipale secondo i criteri di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 2/4/2001 n. 32-2642, ovvero:
 - a) in relazione alle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria o di rilascio dell'autorizzazione. Qualora il soggetto abbia acquistato un nuovo posteggio a seguito di miglitoria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi;
 - b) le dimensioni e la localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate;
 - c) alle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza.
4. Le opzioni dei concessionari non devono tuttavia causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.
5. Qualora, stante il sopravvenire di situazioni contingibili ed urgenti, non è possibile ricorrere al trasferimento dell'area di mercato di cui al comma precedente, il Sindaco può disporre la temporanea sospensione del mercato.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al caso in cui, per motivi di carattere igienico sanitari, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse si rende necessaria una diversa dislocazione temporanea dei posteggi.

Articolo 11

Migliorie.

1. Le istanze di miglitoria sono istruite secondo l'ordine di arrivo al protocollo del Comune.
2. Nel caso di istanze di miglitoria concorrenti, in quanto pervenute nel medesimo giorno per posta, la precedenza è riconosciuta al titolare della concessione con maggiore anzianità di frequenza risultante dalla data della concessione di posteggio originaria.
3. Non costituiscono miglitoria gli ampliamenti di lieve entità dei posteggi, intendendosi come tali quelli che non incidono sul rispetto dei limiti dimensionali di cui all'art. 8 e che, comunque, non comportino un aumento della superficie superiore a 1/6 di quella assegnata.
4. L'ampliamento di lieve entità deve comunque essere autorizzato dal Comando di Polizia Municipale nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica, nonché dei limiti

dimensionali dell'area.

Articolo 12

Rappresentanza

I titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche presenti sul mercato, per l'attuazione del regolamento, possono eleggere i loro rappresentanti in numero massimo di cinque con una durata in carica di tre anni, rinnovabili.

TITOLO II⁶ **FIERE**

TITOLO III

MERCATO TEMATICO DEI PRODUTTORI E IMPRENDITORI AGRICOLI DEL SABATO

Articolo 15⁷

Giorno e orario di svolgimento

- 1) Il mercato ha cadenza settimanale e si svolge nel giorno di sabato dal 1° sabato del mese di Aprile all'ultimo sabato del mese di Dicembre;
- 2) Il mercato ortofrutticolo si svolge nelle mattinate con il seguente orario:
orario di vendita dalle ore 8,00 alle ore 12,30;
- 3) le attrezzature potranno essere installate un'ora prima dell'inizio di vendita e l'area dovrà essere resa sgombra entro le ore 13,30.

Articolo 16⁸

Area di mercato

L'area di mercato è individuata in Piazza Marconi, nel viale alberato lato est.

L'organizzazione del mercato nell'ambito dell'area mercatale è realizzata secondo i seguenti criteri della cui attuazione si ha rappresentazione nell'allegata planimetria – allegato B:

1. numero totale dei posteggi n. 6 di cui uno riservato alla vendita di prodotti caseari;
2. ciascun posteggio è identificato con un numero arabo e le dimensioni del posteggio sono di mt.3 x 4;
3. il mercato si struttura con una sola fila a sviluppo lineare.

Articolo 17

⁶ Titolo II abrogato con deliberazione del C.C. n. 58 del 6/10/2016

⁷ articolo modificato dalla DCC n. 11 del 21 marzo 2007

⁸ articolo modificato dalla DCC n. 11 del 21 marzo 2007

Prima assegnazione

Per la prima assegnazione trovano applicazione i criteri di cui alla Del. G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642

Articolo 18⁹

Assenze, assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi e graduatoria di spunta, modalità di vendita e divieti e trasferimento e sospensione del mercato

1. Per le assenze, modalità di vendita e divieti si applicano le disposizioni di cui al Titolo I.
2. Per le assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) Capo II della D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001.

Titolo IV

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 19¹⁰

Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non diversamente punite dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti speciali, saranno punite con sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i. e dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
2. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la messa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. L'esecuzione d'ufficio è a spese del trasgressore o dell'obbligato in solido.
3. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p.p. o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
4. Per le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, si osserveranno le procedure dell'art. 3 del Regolamento comunale per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 giugno 2003.

⁹ articolo modificato dalla DCC n. 11 del 21 marzo 2007 e modificato dalla DCC n. 3 del 06.02.2008

¹⁰ articolo modificato dalla DCC n. 11 del 21 marzo 2007

Articolo 20¹¹
Sequestro amministrativo

Nei casi in cui è previsto che si proceda o alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte, qualora il valore non superi € 500,00.

La valutazione della merce avverrà comparando gli stessi beni tramite altre forme di vendita.

Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 20 bis
Disposizioni transitorie

1. Nella fase di spostamento del mercato da Piazza Marconi e Via San Bartolomeo a Piazza 2 Giugno e Piazza Rey per le assegnazioni dei posteggi è riconosciuta la priorità ai soggetti presenti, già titolari di concessione del posteggio per l'esercizio su area pubblica il giorno di lunedì in Piazza Marconi e Via San Bartolomeo secondo i seguenti criteri di priorità:

- anno di assegnazione del posteggio
- data di anzianità d'iscrizione al registro imprese ovvero se antecedente all'entrata in vigore del DPR 7.12.1995 n. 581 la data d'inizio attività.

2. Per quanto non richiamato al presente articolo si fa riferimento alla D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001.

3. Al momento della prima assegnazione dovuta alla fase di cui al comma 1. dovranno essere predisposte e pubblicate le nuove graduatorie, divise per settore alimentare, non alimentare e per i produttori e/o imprenditori agricoli.

4. L'Area Tecnico Manutentiva provvederà agli adempimenti tecnici previsti in ordine ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza.

(articolo inserito dalla DCC n. 3 del 06.02.2008)

Articolo 21¹²
Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti della seguente normativa:

- D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
- Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 114/98";
- Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n. 626-3799 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione dell'art. 28 D.Lgs. 114/98";
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n. 32-2642 "L.R. 12/11/1999 n. 28. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore
- Del. G.R. 17 dicembre 2001, n. 86-4861;
- L. 9-2-1963 n.59 Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli

¹¹ articolo modificato dalla DCC n. 11 del 21 marzo 2007

¹² articolo modificato dalla DCC n. 11 del 21 marzo 2007

- da parte degli agricoltori produttori diretti;
- D.Lgs. 18-5-2001 n.228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57;
 - D.Lgs. 29-3-2004 n.99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38;
 - Ordinanza Ministero della Sanità 3 aprile 2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche
 - Det. 9 luglio 2002 n. 90.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative, sanitarie, regolamentari e contrattuali vigenti e future.

ART. 22¹³

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.
2. Dall'entrata in vigore sono abrogate tutte le norme non compatibili con il presente regolamento

¹³ articolo modificato dalla DCC n. 11 del 21 marzo 2007